

REGIONE
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località “S. Lucia” del Comune di Popoli (PE)
Ditta: Ecofutura S.r.l.
Preso d’atto di cessazione di efficacia del titolo autorizzativo per scadenza del termine e obbligo di risanamento ambientale a carico della Ditta Ecofutura S.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”;
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. sulla “Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo”, con particolare riguardo agli artt. 19 e 20;

PREMESSO che:

- con Determinazione dirigenziale n. DI3/48 del 14/04/2005 del Servizio regionale competente, la Ditta Ecofutura S.r.l. - P.IVA 01495060699, ora con sede in via Piaggio s.n. 66100, Frazione Chieti Scalo, è stata autorizzata alla apertura ed alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “S. Lucia” del Comune di Popoli (PE), con validità pari a 4 (quattro) anni dalla data di notifica del provvedimento, come testualmente riportato all’art. 3 del medesimo atto;
- con riferimento al richiamato provvedimento n. DI3/48 del 14/04/2005, l’area di cava risulta composta dalle Particelle catastali nn. 211, 212, 219, 220, 402, 439, 247, 411, 217, 218, 214, 221, 216, 213 del Foglio mappale n. 30;

RICHIAMATE:

- l’istanza del 09/04/2009 con cui la Ditta Ecofutura S.r.l. ha avanzato richiesta di proroga di ulteriori 4 (quattro) anni del provvedimento n. DI3/48 del 14/04/2005, al fine di completare i lavori di coltivazione della cava;

- la nota prot. n. 4297/AE del 02/05/2011, con cui il competente Servizio regionale ha trasmesso alla Ditta Ecofutura S.r.l. e agli Enti interessati il parere favorevole espresso in sede di Conferenza dei Servizi del 28/04/2011 in merito all'autorizzazione della proroga quadriennale, con scadenza fissata al 14/04/2013;
- le successive istanze di proroga trasmesse dalla Ditta e datate 09/04/2013, 06/04/2017 e 13/04/2021;
- l'istanza di svincolo parziale presentata dalla Ditta Ecofutura S.r.l. in data 26/04/2021 e acquisita agli atti regionali con prot. n. 173508/21 del 28/04/2021;
- la nota prot. n. 41585/22 del 07/02/2022, con la quale il competente Servizio regionale ha invitato la Ditta a trasmettere la documentazione già richiesta in occasione del sopralluogo istruttorio del 09/06/2021 e necessaria ai fini della regolare prosecuzione dell'iter istruttorio relativo, sia all'ultima menzionata istanza di proroga dell'autorizzazione, sia a quella di svincolo parziale;

PRESO ATTO che la Ditta Ecofutura S.r.l. non ha mai ottemperato a quanto richiesto con la richiamata nota regionale Prot. n. 45185/22 del 07/02/2022 e dunque le istanze di proroga e di svincolo parziale sono diventate improcedibili per carenze istruttorie e, dunque, archiviate;

PRESO ATTO che tutti i titoli di disponibilità giuridica dei terreni ad uso cava, agli atti del Servizio regionale competente, sono scaduti per decorso naturale dei termini contrattuali e non sono stati rinnovati, nella specie:

- il Contratto di affitto di terreni stipulato il 18/09/2002, relativo alle Particelle nn. 211, 212, 219, 220 e 402 del Foglio n. 30 del Catasto terreni del Comune di Popoli, che all'art.2) prevedeva che: *“La durata del contratto viene convenuta per un numero di anni pari a quelli per cui i competenti organi regionali rilasciano la concessione per la coltivazione della cava, e comunque, non oltre gli anni 10 con inizio a far data dal decreto”*, alla scadenza non veniva rinnovato;
- il Contratto di affitto dei terreni stipulato il 21/08/2002, relativo alla Particella 247 del Foglio n. 30 cit., che all'art. 2 prevedeva che: *“la durata del contratto viene convenuta in 10 anni ad iniziare dalla data di emissione del Decreto di approvazione occorrente per la coltivazione e la sistemazione agraria della cava”*, alla scadenza non veniva rinnovato;
- il Contratto di affitto dei terreni stipulato il 12/12/2002, relativo alle Particelle nn. 411 e 264 del Foglio n. 30 cit., che all'art. 2 prevedeva che: *“la durata del contratto viene convenuta in anni 10 con inizio a far data dal 12.12.2002 fino al 12.12.2012”*, alla scadenza non veniva rinnovato;
- il Contratto di affitto dei terreni stipulato il 29.08.2002, relativo alla Particella n. 439 del Foglio n. 30 cit., che all'art. 2 prevedeva che: *“la durata del contratto viene convenuta in anni 10 con inizio a far data dal 30.08.2002 fino al 29.08.2012”* alla scadenza non veniva rinnovato;

- i Contratti di autorizzazione alla “*sistemazione del terreno*” dell’anno 2002, inerenti i terreni alle Particelle nn. 216, 213, 217, 218, 214, 221, 231 e 232 del Foglio 30 cit. ed aventi validità di 5 anni (cfr. art. 5), alla scadenza non venivano rinnovati;

PRESO ATTO, pertanto, che i suddetti terreni che rientrano nell’area di cava in oggetto, non sono più nella disponibilità giuridica della Ditta Ecofutura S.r.l.;

VERIFICATO che:

- la Ditta Ecofutura S.r.l. non ha ottemperato alle richieste di integrazioni documentali dell’Ufficio Risorse Estrattive avanzate con nota Prot. n. 45185/22 del 07/02/2022, necessarie al proseguimento dell’iter istruttorio relativo alla istanza di proroga, al risanamento ambientale (secondo il progetto di ripristino) ed al successivo svincolo;
- il provvedimento di autorizzazione è scaduto in data 14/04/2025 e non è stato né prorogato né rinnovato;
- la Ditta Ecofutura S.r.l., per quanto innanzi riportato, non ha più la disponibilità dei terreni su cui insiste l’area di cava oggetto del richiamato provvedimento di apertura e coltivazione n. DI3/48 del 14/04/2005;
- agli atti del Servizio regionale competente, non risulta che la Ditta Ecofutura S.r.l. abbia provveduto al risanamento ambientale dell’area di cava oggetto del richiamato provvedimento di apertura e coltivazione n. DI3/48 del 14/04/2005;
- la Ditta Ecofutura S.r.l. dal 2021 non ha provveduto alla trasmissione della statistica mineraria sulla conduzione della coltivazione della cava e, in particolare, sul materiale estratto, in ottemperanza a quanto stabilito nel provvedimento di apertura della cava;
- la polizza fideiussoria a garanzia del risanamento ambientale non è più esigibile in quanto la Compagnia assicuratrice risulta cancellata dall’Albo delle Società abilitate allo scopo;

RICHIAMATA la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. sulla “*Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo*”;

VISTA la L.R. n. 54/1983 s.m.i., ed in particolare:

- art. 11, comma 2: “*alla domanda per esercitare l’attività di coltivazione devono essere allegati... E) Un progetto di risanamento ambientale elaborato in conformità delle indicazioni contenute nel P.R.A.E. (Piano regionale attività estrattive) che preveda il ripristino contemporaneo alla coltivazione procedendo per lotti di breve durata, compatibilmente con le esigenze delle tecniche di coltivazione proprie della cava in oggetto. Il Comitato stabilisce l’ammontare della garanzia per l’adempimento dell’obbligo di cui sopra commisurata alla prevedibile entità della spesa relativa nella forma o di deposito cauzionale o di fideiussione a scelta dell’interessato*”;
- art. 16, comma 1, 8): “*...obbligo di fornire periodicamente alle Amministrazioni interessate, o qualora queste ne facciano richiesta, i dati statistici relativi all’attività di esercizio*”;

- art.16, comma 1-bis: *“Il proprietario del suolo assicura la disponibilità del fondo ai fini dell'esecuzione dei lavori di risanamento ambientale di cui al numero 6) del primo comma ...”*;
- art. 19: *“I provvedimenti di concessione e di autorizzazione cessano la loro efficacia per: a) scadenza del termine; b) rinuncia; c) decadenza; d) revoca”*;
- art. 20, c. 2: *“Per evitare interruzioni di attività produttive, i provvedimenti possono essere prorogati su domanda degli interessati, da inviare all'Amministrazione competente prima della scadenza, previa l'osservanza delle norme previste per il loro rilascio ed a condizione che il richiedente abbia puntualmente adempiuto a tutte le prescrizioni ed obblighi fissati nel precedente provvedimento”*;
- art. 22, c.1, lett. a): *“Il titolare del provvedimento di concessione o di autorizzazione decade dal diritto di esercizio dell'attività estrattiva allorché: a) esegue i lavori di coltivazione ... senza l'osservanza degli obblighi e delle prescrizioni imposti”*; e lett c): *“... sospende detta attività per un periodo superiore a sei mesi senza giustificato motivo”*;
- art. 29: *“c.1: Oltre al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata, il trasgressore è tenuto a provvedere a proprie spese alla sistemazione ed al risanamento dei luoghi secondo quanto prescritto nell'atto di concessione o di autorizzazione, ovvero nel provvedimento sanzionatorio e nel termine in questo indicato;*
- *c.2. Qualora il trasgressore non provveda nei modi e nei tempi di cui al comma 1, la Regione escute la somma costituita a titolo di cauzione definitiva in favore del Comune competente per territorio, che dispone le operazioni di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, la messa in sicurezza permanente, nonché il risarcimento di ulteriori danni derivanti all'ambiente in dipendenza dell'attività svolta e determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso, o accidentale, nel periodo di efficacia della garanzia stessa.*
- *c.3. Qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, l'Amministrazione comunale richiede il risarcimento del maggior danno all'inadempiente nelle forme di legge.”*;

RITENUTO opportuno, per tutto quanto sopra esposto e motivato:

- prendere atto, ai sensi dell'Art. 19 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., della cessazione di efficacia della Determinazione dirigenziale regionale n. DI3/48 del 14/04/2005, di autorizzazione, in favore della Ditta Ecofutura S.r.l. - P.IVA 01495060699, ora con sede in via Piaggio s.n. 66100, Frazione Chieti Scalo, alla apertura e coltivazione della cava sita in Località “S. Lucia” del Comune di Popoli (PE) e distinta in Catasto dalle Particelle nn. 211, 212, 219, 220, 402, 439, 247, 411, 217, 218, 214, 221, 216, 213 del Foglio mappale n. 30, per scadenza del relativo termine di durata dell'autorizzazione;

- prendere atto del mancato risanamento ambientale dell'area di cava oggetto del richiamato provvedimento di apertura e coltivazione n. DI3/48 del 14/04/2005;

VISTA la L. 241/1990 s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 31/2013 avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto e motivato, che quivi si intende integralmente riportato,

- 1. di prendere atto**, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., della cessazione di efficacia della Determinazione Dirigenziale regionale n. DI3/48 del 14/04/2005, con la quale era stata autorizzata la Ditta Ecofutura S.r.l. (P. IVA 01495060699), ora con sede in Via Piaggio s.n., 66100 Chieti Scalo (CH), all'apertura e coltivazione della cava sita in Località “S. Lucia”, nel Comune di Popoli (PE), censita al Catasto Terreni al Foglio n. 30, Particelle nn. 211, 212, 219, 220, 402, 439, 247, 411, 217, 218, 214, 221, 216 e 213, per intervenuta scadenza del termine di durata dell'autorizzazione;
- 2. di dare atto** che la polizza fideiussoria rilasciata a seguito della richiamata autorizzazione regionale n. DI3/48 del 14/04/2005, a garanzia del risanamento ambientale, non è più esigibile in quanto la Compagnia assicuratrice risulta cancellata dall'Albo delle Società abilitate allo scopo;
- 3. di prendere atto** che, per effetto del mancato rinnovo del contratto di affitto dei terreni la Ditta Ecofutura S.r.l. non ha più la piena e completa disponibilità dei terreni facenti parte dell'area di cava, oggetto del richiamato provvedimento di apertura e coltivazione n. DI3/48 del 14/04/2005;
- 4. di prendere atto** della mancata esecuzione del risanamento ambientale dell'area di cava oggetto del richiamato provvedimento di apertura e coltivazione n. DI3/48 del 14/04/2005;
- 5. di stabilire**, l'obbligo, ai sensi dell'art. 29 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., a carico della Ditta Ecofutura S.r.l., del risanamento ambientale dell'area di cava;
- 6. di stabilire**, a tal fine, l'obbligo a carico della Ditta Ecofutura S.r.l., di far pervenire al Servizio DPC025, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, una Relazione asseverata firmata da Tecnico professionista inerente allo stato di fatto dell'area di cava e il relativo progetto di risanamento ambientale con crono-programma temporale contenente la durata di esecuzione lavori di non oltre 2 anni;

7. **di fare salvi** i provvedimenti da dover adottare ai sensi dell'Art. 18 e segg. della L. n. 689/1981 s.m.i.;
8. **di fare salvi** gli ulteriori provvedimenti/atti ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 "Vigilanza e Controllo" e dell'art. 29 "Risanamento ambientale" della L.R. 54/1983 s.m.i.;
9. **di trasmettere** via PEC il presente provvedimento alla Ditta Ecofutura S.r.l. nonché, per quanto di competenza, a:
 - Gruppo Carabinieri Forestale - Pescara;
 - Amministrazione comunale di Popoli (PE);
 - ARPA Abruzzo;
10. **di disporre**, ai sensi dell'Art. 17 della L.R. 54/1983 s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
11. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

Il Responsabile dell'Ufficio

Giovanni Cantone

(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39/93)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO